CNDCEC - Reg. nr.0008383/2023 del 12/06/2023 - ore 11.14.38

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 12 giugno 2023

Spett.le
OCC dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CAGLIARI
Viale Trento 94
09123 Cagliari (CA)

e p.c.

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di CAGLIARI
Viale Trento 94
09123 Cagliari (CA)

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 58/2023 equipollenza formazione per iscrizione albo ex art. 356 codice della crisi e formazione gestione della crisi

Facendo seguito al quesito trasmesso il 5 maggio 2023, con il quale si chiede se il corso di formazione per l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del codice della crisi organizzato dal Consiglio Nazionale, di cui all'Informativa 23/2023, sia ritenuto interamente valido per assolvere gli obblighi formativi previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento o solo parzialmente, si osserva quanto segue.

Come chiarito nel Pronto Ordini 27/2023, il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all'art. 4, DM 202/2014, che non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, che sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l'Università e che non hanno una durata di almeno 40 ore. Nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ai fini dell'assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 202/2014.

Poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all'Informativa 23/2023 soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC (corso di "formazione", di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere l'obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio